

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"SYLVA"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'**

ART. 1

Denominazione e sede

1. È costituita dai signori de VECCHI Luigi, WINSPEARE Edoardo, CAPUTO Gustavo e MARRA Francesco, ai sensi del vigente Codice civile, la Fondazione denominata "SYLVA" (in seguito per brevità la "Fondazione"), con sede in Tricase (Le) rione Tutino alla Piazza Castello dei Trane 1 .

La Fondazione ha patrimonio di dotazione iniziale di Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento), versati dai Fondatori in sede di costituzione, ed è destinata ad avere il riconoscimento della personalità giuridica.

2. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.
3. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà "SYLVA ETS".
4. La Fondazione assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale fino all'effettiva iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore e pertanto la denominazione attuale della Fondazione è "SYLVA ONLUS".

ART. 2

Finalità e attività

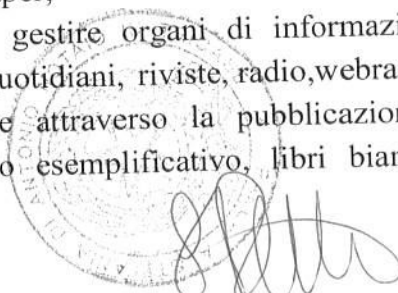
1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale principalmente dirette a sostenere ed a rafforzare presso la popolazione la tutela dell'ambiente, la tutela del patrimonio culturale e del patrimonio del paesaggio, specie sotto l'aspetto della rigenerazione e della riforestazione dei territori, nonché attraverso lo sviluppo e lo svolgimento di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- occuparsi della diffusione delle tecniche di agricoltura sostenibile e contribuire alle filiere corte del territorio;
- occuparsi del rimboschimento, piantumazione e ripiantumazione di terreni;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione, di specializzazione e di educazione in genere;
- organizzare eventi culturali e di spettacolo artistico, nonché convegni, seminari e presentazioni attinenti libri e letteratura;
- pubblicare libri, ebook, paper;
- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste, radio, webradio etc;
- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi et similia;



- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, patti di filiera con produttori agricoli nonché di studi specifici e consulenze.
- 4. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e attività di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le predette attività saranno svolte nel rispetto e nei limiti di cui al comma 5 art.10 D.lgs 460/1997.
- 5. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.
- 6. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuative, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 3

Patrimonio e risorse

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque sia dai denari ricevuti in dotazione con l'atto costitutivo sia dai beni o denari successivamente conferiti a tale titolo dai primi Fondatori o dai nuovi Fondatori cooptati ai sensi del successivo art. 5 sia dai beni o denari conferiti a tale titolo da donatori/testatori, sia dai beni o denari conferiti a tale titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché dalle ulteriori risorse eventualmente individuate a titolo di incremento patrimonio dal Consiglio di Amministrazione
2. Le risorse cui la Fondazione, ulteriormente rispetto al suo patrimonio, ricorre sono sia i contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, sia le elargizioni, donazioni,

lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri, sia le entrate derivanti dal patrimonio, sia le entrate derivanti da tutte le attività svolte.

3. Il patrimonio e le risorse della Fondazione devono essere utilizzati per il perseguimento delle sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché per il suo funzionamento.

ART. 4

Esercizio finanziario

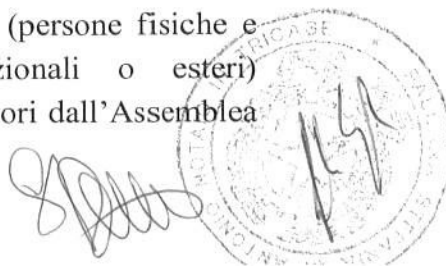
1. L'esercizio finanziario sociale della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea Generale approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la sua vita Le è fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, a chiunque, compresi Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sia utili o avanzi di gestione sia fondi, riserve o capitale, anche nei casi di recesso o altro genere di scioglimento individuale del rapporto, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 art.10 D.Lgs. 460/1997 in materia di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale o impiegati per la ricostituzione del patrimonio in presenza di perdite che ne abbiano determinato la riduzione rispetto a quello iniziale.

TITOLO II MEMBRI E ORGANI

ART. 5

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione sono i Fondatori indicati nell'atto costitutivo.
2. Sono membri della Fondazione anche i soggetti (persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, enti, nazionali o esteri) successivamente cooptati e ammessi come Fondatori dall'Assemblea



Generale dei Fondatori, previa verifica della coerenza delle loro finalità e condotte rispetto alle finalità etiche che connotano l'Ente e dietro versamento di un contributo di ammissione determinato dalla stessa Assemblea da destinarsi ad incremento del Patrimonio della Fondazione.

ART. 6

Durata, esclusione e recesso

1. I Fondatori, iniziali e cooptati, restano membri fino all'eventuale recesso o fino all'eventuale esclusione di cui in appresso.
2. I membri che tengano una condotta incompatibile e comunque non coerente con le finalità etiche che connotano l'Ente possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera a maggioranza dell'Assemblea dei Fondatori.
3. Nel caso di membri che siano Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
4. I membri possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte verso l'Ente.

ART. 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea Generale dei Fondatori;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente, il/i vice-Presidenti;
 - il Direttore Generale ed eventualmente il Tesoriere;
 - l'Organo di controllo;
 - il Comitato tecnico-scientifico;
 - il Comitato dei giovani proponenti.
2. Al Consiglio di Amministrazione, Presidente, vice-Presidenti, Direttore Generale, Tesoriere ed Organo di Controllo compete l'eventuale corrispettivo determinato in sede di nomina tenendo

conto, per ciascuno di essi, dell'attività da svolgere, delle competenze possedute e delle responsabilità assunte.

Resta fermo che le stesse persone, in difetto di attribuzione e determinazione di corrispettivo in sede di nomina, svolgeranno la loro funzione solo per spirito volontaristico e di solidarietà. Agli stessi in sede di nomina può essere riconosciuta la attribuzione di un gettone di presenza alle sedute.

Ai componenti dei due Comitati non è dovuto alcun corrispettivo, agendo per spirito volontaristico e di solidarietà. Ai soli componenti del Comitato tecnico-Scientifico può essere riconosciuta la attribuzione di un gettone di presenza alle sedute.

A tutte le anzidette persone potranno essere rimborsate delle spese giustificate, sostenute nell'esercizio dell'incarico.

ART. 8

Assemblea Generale dei Fondatori

1. L'Assemblea Generale è composta dai Fondatori indicati nell'atto costitutivo, e dagli altri Fondatori cooptati ai sensi dell'art. 5.
2. L'Assemblea Generale delibera in ordine a:
 - a) approvazione delle aree di tutte le attività della Fondazione di cui al precedente art. 2, con i relativi obiettivi e programmi, individuate dal Consiglio di Amministrazione e verifica dei risultati complessivi della gestione delle attività stesse.
 - b) approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione.
 - c) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e, tra i suoi membri, del Presidente (che è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione) e del/dei vice-Presidenti, con determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione (da 3 a 11), con determinazione del numero dei vice-Presidenti (da 1 a 3) e con eventuale determinazione di compensi per Presidente, vice-Presidenti e Consiglieri.
 - d) nomina e revoca dell'Organo di Controllo, con eventuale determinazione del relativo compenso. Nonché nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti con determinazione del relativo compenso.
 - e) deliberazioni sulla responsabilità di componenti degli organi sociali e promozione di relative azioni giudiziarie;
 - f) ammissione di altri Fondatori da cooptare ai sensi dell'art. 5 con determinazione del contributo da versare come integrazione del Patrimonio da parte degli stessi;



- g) esclusione di membri dalla Fondazione;
 - h) modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo;
 - i) eventuale adozione di un Regolamento dei lavori assembleari;
 - l) trasformazione, fusione e scissione dell'Ente nonché scioglimento dell'Ente e devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
 - m) altri oggetti attribuiti alla sua competenza da legge, atto costitutivo e statuto.
3. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando gli venga richiesto dal Consiglio di Amministrazione oppure da almeno la metà dei Fondatori.
 4. L'Assemblea Generale è comunque convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'illustrazione da parte del Presidente delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione e per l'approvazione dei bilanci di esercizio e sociale;
 5. L'Assemblea Generale è comunque convocata dal Presidente in occasione della scadenza delle nomine del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del/dei vice-Presidenti e dell'Organo di Controllo.
 6. L'Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.
 7. Essa si intende costituita validamente con la presenza di almeno la metà dei membri componenti e delibera validamente con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese. Quando deve deliberare in ordine ai punti f) g) h) i) del precedente comma 3, l'Assemblea delibera validamente con il voto di una maggioranza che corrisponda almeno ai 2/3 dei membri componenti.
 8. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente, o in mancanza, dal Fondatore più anziano di età presente.
 9. Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Direttore Generale, che deve essere riportato nel Libro Verbali dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
 10. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:
 - sia consentito al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli

- interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 9

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Generale dei Fondatori ed è composto da un numero variabile di membri (da 3 a 11) come di volta in volta deliberato dall'Assemblea Generale in sede di nomina.
2. Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione anche i Fondatori.
3. I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.
4. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo la loro facoltà di dimettersi anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Consiglieri di Amministrazione decadono se vengono revocati dall'Assemblea Generale.
6. I Consiglieri di Amministrazione decadono se, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
7. Nel caso che i Consiglieri decadano o vengano a mancare per dimissione, morte o altra causa, il Consiglio di Amministrazione può cooptare dei sostituti, votando a maggioranza con le modalità di cui al punto 14 del presente articolo. Tuttavia, nel caso che la decadenza sia dovuta a revoca da parte dell'Assemblea Generale dei Fondatori, sarà quest'ultima che direttamente nominerà un sostituto.
8. Il Consiglio di Amministrazione cessa alla scadenza del quadriennio simultaneamente, indipendentemente dalla data dell'eventuale insediamento di Consiglieri nominati in sostituzione. Cessa inoltre nella ipotesi in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori di nomina assembleare.
9. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile, fermi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.



[Handwritten signature]

10. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- a) predisporre la individuazione delle aree di tutte le attività della Fondazione di cui al precedente art. 2, con i relativi obiettivi e programmi, da presentare all'Assemblea Generale.
- b) predisporre annualmente il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale da presentare all'Assemblea Generale.
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- e) nominare e revocare il Direttore Generale ed il Tesoriere, determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- f) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e del Comitato dei Giovani promotori;
- g) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; anche in caso di delega il Consiglio può in ogni momento avocare a sé le attribuzioni delegate.
- h) eventualmente predisporre un Regolamento interno e dei lavori consiliari nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
- i) eventualmente predisporre Regolamenti interni di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato dei Giovani Proponenti che disciplinino, tra l'altro, modalità di convocazione e deliberazione, modalità per la presentazione di progetti, nonché eventuali meccanismi di sostituzione di componenti che dovessero cessare anticipatamente dall'incarico.
- l) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

11. Il Consiglio viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando gli venga richiesto dall'Assemblea Generale dei Fondatori oppure da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

12. Il Consiglio è comunque convocato dal Presidente in occasione della predisposizione di obiettivi e programmi di attività annuali, in occasione della predisposizione dei bilanci annuali nonché in occasione della scadenza delle nomine di sua competenza

13. Il Consiglio è convocato presso la sede della Fondazione, o anche altrove purché in Italia, con avviso contenente materie da trattare, data, ora e luogo di riunione. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo anche telematico idoneo

ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione (in caso di urgenza il termine può essere ridotto a giorni tre).

14. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese.
15. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente, o in mancanza, dal più anziano in età dei Consiglieri presenti.
16. Delle riunioni è redatto verbale, a cura del Direttore Generale che deve essere riportato nel Libro Verbali del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
17. È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle stesse modalità previste per l'Assemblea Generale.
18. Il Consiglio di Amministrazione, a cura del Direttore Generale, tiene il Libro dei Fondatori, attestante i Fondatori in essere, nonché i Libri delle adunanze e delle deliberazioni sia dell'Assemblea Generale dei Fondatori sia del Consiglio di Amministrazione. Tiene inoltre tutte le altre scritture obbligatorie per legge. I membri della Fondazione hanno diritto di accesso ai libri sociali, richiedendolo con congruo preavviso al Consiglio di Amministrazione e sono comunque tenuti alla non divulgazione ed alla riservatezza.

ART.10

Il Presidente e il vice-Presidente

1. Il Presidente ed il/i vice-Presidenti vengono nominati dall'Assemblea Generale dei Fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, sia negoziale sia davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria (con facoltà di nominare avvocati).
3. Egli inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche o private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione.



5. Il/i vice-Presidenti sostituiscono anche disgiuntamente e svolgono le funzioni di Presidente non solo in caso di suo impedimento, ma anche in caso di sua assenza.
6. Il Presidente ed il/i vice-Presidenti durano in carica quattro anni, salvo la loro facoltà di dimettersi anticipatamente solo dalla loro funzione o anche dal Consiglio di Amministrazione.
7. Essi decadono anticipatamente se l'Assemblea Generale dei Fondatori li revoca o dallo loro funzione o dal Consiglio di Amministrazione.
8. Nel caso che per effetto della loro revoca anche dal Consiglio, delle loro dimissioni anche dal Consiglio, di morte o altra causa, diminuisca il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo procederà alla cooptazione dei sostituti secondo le regole di cui al precedente art. 9 punto 7. Tuttavia, nel caso che a venire a mancare sia il Presidente, sarà l'Assemblea Generale dei Fondatori che direttamente nominerà il sostituto attribuendo allo stesso o ad altro membro del Consiglio la carica di Presidente.
9. Presidente e vice-Presidenti sono rieleggibili e possono essere anche Fondatori.

10. Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

ART. 11

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che può in qualunque momento revocarlo.
2. Egli svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Tra le funzioni del Direttore Generale rientra sempre l'attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza di diritto di voto e ne redige i verbali.

ART. 12

Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri (da 3 a 15) determinato dal Consiglio di Amministrazione, che li sceglie e nomina tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Fondatori.
2. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata



A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, cursive letters.

della carica di componente del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché un eventuale gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso spese.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.
5. Delle riunioni si redige verbale, sottoscritto da Presidente del Comitato e Direttore Generale, ed il relativo Libro verrà tenuto a cura del Comitato stesso.
6. Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Tecnico-Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.
7. Il Presidente della Fondazione può invitare il Comitato Tecnico-Scientifico ad assistere a determinate riunioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Amministrazione.

ART.13

Comitato dei Giovani Propositori

1. Il Comitato dei Giovani Propositori è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri (da 3 a 30) determinato dal Consiglio di Amministrazione, che li sceglie e nomina tra i giovani che ne facciano richiesta e che ritenga particolarmente interessati alle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Fondatori.
2. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato dei Giovani Propositori ai quali non compete alcuna indennità o gettone di presenza, ed ai quali può eventualmente essere riconosciuto un rimborso delle spese.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato dei Giovani Propositori, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.
4. Il Comitato dei Giovani Propositori, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione le iniziative e gli interventi utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

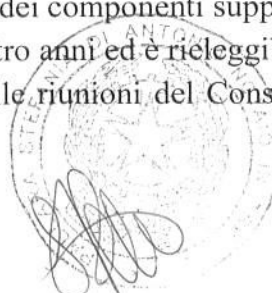
5. Delle riunioni si redige verbale, sottoscritto da Presidente del Comitato e Direttore Generale, ed il relativo Libro verrà tenuto a cura del Comitato stesso.
6. Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Tecnico-Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.
7. Il Presidente della Fondazione può invitare il Comitato dei Giovani Propositori ad assistere a determinate riunioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

L'Organo di Controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo inoltre esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'Organo di controllo è nominato dalla Assemblea Generale, che può revocarlo. Esso viene scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Valgono come cause di ineleggibilità e decadenza quelle previste dall'art.2399 cc.
4. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale a seconda delle determinazioni assunte dall'Assemblea Generale in sede di nomina, che può anche prevedere dei componenti supplenti.
5. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
6. L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV



A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page.

ESTINZIONE, ARBITRATO E NORMA DI RINVIO

ART.15

Estinzione

1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Fondatori, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
3. La Fondazione, con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Fondatori e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 16

Clausola arbitrale

Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano i Fondatori e/o gli Organi della Fondazione, anche se relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la fondazione.

L'arbitro dovrà decidere entro quarantacinque giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.leg.vo 17 gennaio 2003, n. 5.

ART. 16-bis

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile, del Codice del Terzo settore e delle altre leggi vigenti in materia..

Adm. G. G.

[Signature]

